

Addì 26 marzo 2003 presso la Sede dell'Associazione Industriali di Novara

tra

- La SEZIONE COSTRUTTORI EDILI della Associazione Industriali di Novara rappresentata dalla Sig.ra FRANCA CAPURRO - Presidente - assistita dal Dr. BRUNO GUASCO dell'Associazione medesima

-

e, in ordine alfabetico

- Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.-UIL, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Segretario Generale Sig. SALVATORE TUMMINELLO,
- Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A.-CISL, Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. GERARDO MANCO,
- Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini -F.I.L.L.E.A.-CGIL - Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. VALTER BOSSONI e dal Sig. FABRIZIO PELLEGRINI

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni

con la presenza di una delegazione di lavoratori formata dai Sigg.ri: ITALO ARCHETTI, ALESSANDRO BELTRAMI, SILVANO CORTESE, ATTILIO COMETTI, RENATO CHIRIGU, GIOVANNI MAROLA, NICOLA MERCURI, LUCIA PALAMARA, UMILE PATERNO, GIOVANNI RABINDO, ROBERTO RASTELLI e WALTER SIDDI

- visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritto dalle competenti Associazioni nazionali di categoria e, in particolare, gli artt. 12 (Elemento Economico Territoriale - Regolamentazione per gli operai), 39 (Accordi locali) e 47 (Elemento Economico Territoriale - Regolamentazione per gli impiegati) del contratto medesimo;
- Visto l'accordo nazionale 29 gennaio 2002;

viene stipulato il presente

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro **26 marzo 2003**

integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito denominato brevemente "Contratto Nazionale", stipulato in Roma il 29 gennaio 2000; da valere per tutte le imprese edili ed affini aderenti all'Associazione degli Industriali di Novara e che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 29 gennaio 2000 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendenti dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

SISTEMA DI INFORMAZIONE E DI CONCERTAZIONE

Con riferimento a quanto, in specifico argomento, previsto dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000, le parti contraenti confermano il comune interesse a istituire e a sostenere un efficiente sistema di informazione e rilevazione dei fenomeni locali dell'industria delle costruzioni.

In particolare la parti, nel corso degli appositi incontri previsti con la periodicità indicata dai Contratti Nazionali, esamineranno congiuntamente la situazione del settore relativamente al mercato locale degli investimenti, alle previsioni di realizzazione delle opere, al mercato locale del lavoro, all'attività degli enti paritetici territoriali nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo modalità e criteri stabiliti dalle rispettive Associazioni nazionali.

Le parti confermano inoltre il comune interesse ad un sistema di concertazione inserito nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale che -ferma restando l'autonomia delle parti medesime- possa incidere sulle dinamiche settoriali del mercato locale, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro, sulla formazione professionale e possa anche definire gli obiettivi da assegnare al sistema territoriale degli enti paritetici per l'edilizia.

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Le parti contraenti -constatato preliminarmente che la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in ordine agli adempimenti delle imprese nei confronti degli Enti Assicuratori e Previdenziali, può contribuire efficacemente al conseguimento dei comuni obiettivi di lotta al lavoro sommerso, regolarità dei rapporti di lavoro, trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori nonché favorire la riduzione degli oneri burocratici a carico delle imprese- assicurano il reciproco impegno perché, in coordinamento con le altre strutture territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, siano sollecitamente realizzati i necessari presupposti per la concreta attuazione del progetto di Dichiarazione Unica.

A tale finalità rilevano, dandosene reciprocamente atto, l'opportunità e l'interesse di indirizzare la collaborazione degli enti Paritetici Locali, i quali si renderanno disponibili, nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675/96 in materia di "riservatezza dei dati personali", a condividere con gli altri Enti interessati -nell'ambito di specifici protocolli di intesa che prevedano la reciprocità all'accesso all'informazione- gli elementi conoscitivi in proprio possesso.

LAVORO INTERINALE

Le parti contraenti rilevano l'urgente esigenza che in sede ministeriale e in sede sindacale nazionale siano emesse le opportune direttive perché il lavoro interinale possa effettivamente divenire un utile strumento di occupazione e di flessibilità organizzativa anche nelle imprese del settore delle costruzioni.

La specificità del settore edile impegna le parti ad un'attenta azione di monitoraggio delle problematiche emergenti dal ricorso a tale nuovo tipo di rapporto di lavoro e, in questo impegno, particolare attenzione sarà rivolta alle modalità di estensione -ai lavoratori interessati- delle previdenze e delle assistenze degli Enti Paritetici.

In attesa delle direttive sopra citate, le imprese che faranno ricorso al contratto di lavoro interinale dovranno comunicare agli Enti Paritetici di settore -utilizzando la modulistica appositamente definita dagli Enti medesimi- tempi e modalità di impiego dei lavoratori occupati con tale contratto di lavoro.

PREVIDENZA E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti contraenti, rilevato l'importante ruolo della previdenza integrativa nello scenario previdenziale nazionale, pongono particolare attenzione ed impegno alla realizzazione della previdenza integrativa di settore.

Pur consapevoli della necessità che tale progetto di previdenza integrativa sia dettagliatamente regolamentato a livello nazionale, le parti dichiarano di voler assicurare il proprio impegno per agevolare l'entrata in vigore e per diffonderne la conoscenza fra i lavoratori.

Anche in tema di Assistenza sanitaria integrativa, le parti procederanno di comune accordo perché possano essere portate a conoscenza dei lavoratori le prestazioni sanitarie in convenzione Sanicard.

RECIPROCITA' PRESTAZIONI ENTI PARITETICI

Le parti, dandosi reciprocamente atto che gli Enti Paritetici, nella loro articolazione nazionale e territoriale, svolgono una funzione insostituibile a beneficio dei lavoratori e delle imprese del comparto costruzioni, rilevano che una maggiore uniformità di contribuzioni e di prestazioni, sul territorio nazionale, favorirebbe l'effettiva fruizione delle prestazioni da parte dei lavoratori del settore.

In questa convinzione si impegneranno perché nelle competenti sedi di categoria sia esaminata l'opportunità di una normativa che possa garantire le prestazioni ai lavoratori regolarmente iscritti al settore, anche in caso di elevata mobilità aziendale e territoriale.

REGOLAMENTAZIONE

Art. 1 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

1.1 A decorrere dal 1° gennaio 1990, l'Indennità Territoriale di Settore (di seguito denominata I.t.s.) è erogata nei seguenti importi lordi:

a) operai di produzione

| | |
|-----------------------|--------------------|
| operaio di 4° livello | L. 1.326,58 orarie |
| operaio specializzato | L. 1.235,50 orarie |
| operaio qualificato | L. 1.119,50 orarie |
| operaio comune | L. 975,25 orarie |

b) operai discontinui senza alloggio

| | |
|--|------------------|
| Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti | L. 877,73 orarie |
|--|------------------|

c) operai discontinui con alloggio

| | |
|--|------------------|
| Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti | L. 780,21 orarie |
|--|------------------|

1.2 In attuazione dell'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, i valori orari dell'I.t.s. restano fermi nelle cifre stabilite dall'art. 3 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro – Provincia di Novara- 24 gennaio 1990, integrativo del C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora.

Art. 2 - PREMIO DI PRODUZIONE

2.1 A decorrere dal 1° gennaio 1990 il premio di produzione è erogato nei seguenti importi mensili lordi:

| | |
|------------------------------|------------|
| Impiegato di 7° livello..... | L. 300.056 |
| Impiegato di 6° livello..... | L. 281.227 |
| Impiegato di 5° livello..... | L. 236.610 |
| Impiegato di 4° livello..... | L. 210.472 |
| Impiegato di 3° livello..... | L. 192.284 |
| Impiegato di 2° livello..... | L. 174.960 |
| Impiegato di 1° livello..... | L. 152.012 |

2.2 In attuazione dell' art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, i valori mensili del premio di produzione restano fermi nelle cifre rispettivamente stabilite dall'art. 4 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro – Provincia di Novara- 24 gennaio 1990, integrativo del C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora.

Art. 3 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.) - PREMIO DI RISULTATO

- 3.1. La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito, in medesima materia, dagli accordi nazionali di settore in premessa richiamati e sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria. Tali accordi nazionali costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.
- 3.2. L'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio e sarà considerato, ad ogni effetto di legge, competenza corrente dell'anno di erogazione.
- 3.3. Al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività del settore in Provincia di Novara, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo di verifica allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.
- 3.4. Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, le parti, entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica, sugli elementi conoscitivi forniti dalla Cassa Edile di Novara, del diritto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con i valori di riferimento di cui al sopra citato allegato.
- 3.5. Qualora dalla verifica risultassero i presupposti per la corresponsione dell'E.E.T. a decorrere dal 1° gennaio 2004 il Premio di risultato sarà erogato nei seguenti importi:

| Livelli | q.ta mensile | q.ta oraria |
|---|---------------------|--------------------|
| 7° livello | € 139,60 | |
| 6° livello | € 125,64 | |
| 5° livello | € 104,70 | |
| 4° livello | € 97,27 | € 0,56 |
| 3° livello | € 90,74 | € 0,52 |
| 2° livello | € 80,37 | € 0,46 |
| 1° livello | € 69,80 | € 0,40 |
| Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri inservienti | € 62,82 | € 0,36 |
| Custodi, guardiani, portinai con alloggio | € 55,84 | € 0,32 |

ART. 4 - M E N S A

- 4.1. Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centro sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° marzo 2003 una somma giornaliera di Euro 5,12 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
 - 4.2. La somma giornaliera sarà riconosciuta in Euro 5,58 a far data dal 1° settembre 2004.
 - 4.3. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.
-

- 4.4 Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° marzo 2003, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di Euro 4,05 per il personale operaio ed una somma mensile di Euro 87,58 per il personale impiegatizio.
- 4.5 La somma giornaliera sarà riconosciuta in Euro 4,42 per il personale operaio ed in Euro 95,58 per il personale impiegatizio a far data dal 1° settembre 2004.
- 4.6 Su tale indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti confermano, così come già convenuto in sede di sottoscrizione di precedenti contratti collettivi territoriali, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di Mensa" è stato assorbito il valore della "Indennità di trasporto" a suo tempo istituito.

ART. 5 - TRASFERTA OPERAI

Spese di viaggio

- 5.1 I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi o dei diversi limiti territoriali definiti a livello aziendale comunque non superiori a Km. 7,5 dal centro del comune, hanno diritto - in assenza dei mezzi dell'azienda - al rimborso delle spese di viaggio.
- 5.2 Nel caso che il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle A.C.I. fino ad una vettura di media cilindrata (1.000 cmc.) e riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

Vitto

- 5.3 Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° marzo 2003 -dietro presentazione di idonea documentazione- una somma giornaliera di € 7,96 per il consumo del pasto caldo.
- 5.4 Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° settembre 2004 -dietro presentazione di idonea documentazione- una somma giornaliera di € 8,68 per il consumo del pasto caldo.
- 5.5 Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo verrà corrisposta a far data dal 1° marzo 2003, a titolo di indennità sostitutiva, una somma giornaliera di € 4,83.
- 5.6 Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo verrà corrisposta a far data dal 1° settembre 2004, a titolo di indennità sostitutiva, una somma giornaliera di € 5,27

Indennità di trasferta

- a)
1. Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato - con l'eccezione, per gli addetti che effettuano lavori stradali ed opere igieniche, di cui al successivo punto b) - in una distanza di Km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.
 2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
 3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 30 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
 4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 45 e sino al limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
 5. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché, in tale ipotesi, avrà diritto al trattamento di cui al 6° comma dell'art. 22, lettera A) - Norme Generali - del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
- b)
1. Per gli addetti che effettuano lavori stradali ed opere igieniche, il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km. 15 dal centro del Comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.
 2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento

economico territoriale ed eventuale minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di km. 45 e sino al limite di km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché, in tale ipotesi, avrà diritto al trattamento di cui al 6° comma dell'art. 22, lettera A) - Norme Generali - del c.c.n.l. 20 gennaio 2000.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1. Il trattamento sopra stabilito non sono dovuti nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.
2. Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
3. Ai fini del presente articolo per "distanza" si intende l'effettiva percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

Art. 6 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE

- 6.1 Le parti contraenti convengono sull'opportunità di un riordino delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile finalizzato a rendere il sistema degli interventi più aderente alle reali esigenze dei lavoratori regolarmente iscritti all'Istituto.
- 6.2 A tale finalità si dichiarano disponibili a valutare le proposte che in materia saranno formulate dalla Società "Assiteca SpA", già interpellata in argomento.
- 6.3 Le Parti convengono inoltre, ad integrazione delle attuali prestazioni assicurate dalla Cassa Edile, l'erogazione, all'operaio non in prova e nei limiti dei periodi di conservazione del posto previsti dai contratti nazionali, di un "Assegno famiglia" di importo lordo pari all'assegno per il nucleo familiare non più percepito dal lavoratore per decadenza del diritto a seguito di lunga assenza per evento malattia o per evento infortunio

Art. 7 - UTILIZZO DI MEZZI DEL LAVORATORE

- 7.1 Nel caso che il lavoratore -già in servizio presso un'unità produttiva e chiamato, durante l'orario di lavoro, a prestare la propria opera in altra unità produttiva- venga autorizzato, in assenza di mezzi dell'azienda, a servirsi di propri mezzi, avrà diritto a percepire dall'impresa -salvo che il tragitto non costituisca avvicinamento al suo abituale domicilio-, il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento.
- 7.2 Tali spese saranno valutate secondo le tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

Art. 8 - REPERIBILITÀ

- 8.1 Nell'eventualità che sia richiesta la reperibilità, le condizioni e le modalità della sua attuazione saranno definite a livello aziendale.

Art. 9 - MEDICINA DEL LAVORO

- 9.1 Le Imprese che entro la data del 28 febbraio di ciascun anno (30 aprile 2003 relativamente alle fatture dell'anno 2002) presenteranno alla Cassa Edile di Novara le fatture emesse nell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 Dicembre) a loro carico per le prestazioni del medico competente e per l'effettuazione delle visite mediche a favore del personale dipendente, avranno dalla cassa Edile medesima -nel mese di giugno e successivamente alle verifiche dell'effettivo versamento delle contribuzioni spettanti all'Istituto e riferite al medesimo anno solare sopra individuato- il rimborso degli oneri sostenuti nel limite massimo dell'ammontare calcolato con la percentuale dello 0,20% della massa salari dichiarata dall'impresa alla Cassa Edile e di competenza dell'anno solare di riferimento.
- 9.2 Le parti, nel comune intento di agevolare l'attuazione di quanto previsto dal D. lgs 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di visite mediche per i lavoratori del settore costruzioni promuoveranno, tramite gli Enti paritetici competenti, convenzioni con le Organizzazioni di medicina del lavoro operanti sul territorio.

10 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 10.1 Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani che intendono impegnarsi nelle lavorazioni del settore delle costruzioni nonché l'aggiornamento professionale delle maestranze già occupate nel settore edile.
- 10.2 Queste finalità saranno raggiunte attraverso il potenziamento ed il sostegno del competente organo paritetico di formazione locale di categoria, che provvederà ad attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione nell'ambito degli indirizzi degli Organismi centrali di settore nonché nei confronti delle istituzioni pubbliche locali e regionali.
- 10.3 Le parti si riservano di concordare eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali gestiti dal sopra citato organo paritetico di categoria i lavoratori ritenuti idonei ed incoraggiare i lavoratori medesimi a frequentarli.

Art. 11 - DECORRENZA E DURATA

11.1 Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° marzo 2003 ed avrà validità secondo le scadenze previste dagli accordi nazionali sottoscritti dalle competenti associazioni nazionali di categoria.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SEZIONE EDILI DELL'A.I.N.

LA FeNEAL-UIL

LA FILCA-CISL

LA FILLEA-CGIL

Art. 3 - allegato A)

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
26 MARZO 2003

Protocollo di verifica

Art. 1

1.1 In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 26 marzo 2003, vengono individuati i seguenti "parametri" ed "indici economici" di riferimento, al fine di determinare le variazioni relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle Imprese edili operanti nell'ambito Provinciale.

PARAMETRI E INDICI ECONOMICI

VALORE DI RIFERIMENTO

ORE FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA EDILE **4.000**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPORTO APPALTI DENUNCIATI N CASSA EDILE **€ 110.000.000**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

MASSA SALARI DENUNCIATA IN CASSA EDILE **€ 30.000.000**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPRESE ATTIVE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE **n. 600**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

ORE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE

55

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore o uguale al valore di riferimento

ORE LAVORATE E DENUNCIATE IN CASSA EDILE
LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE

1570

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

Art. 2

- 2.1 I parametri e gli indici di cui al precedente art. 1 hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.
- 2.2 Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro parametri/indici fra quelli sopra definiti risultino con andamento positivo.
- 2.3 Per l'indice relativo alle "imprese attive iscritte alla cassa edile" le parti si riservano di procedere alla analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore (a titolo meramente esemplificativo fattispecie di fusione di imprese).
- 2.4 Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per il calcolo dell'escursione dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.
- 2.5 A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere significativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da modificare in maniera anomala le risultanze comprovanti il diritto all'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per eventualmente individuare altri parametri/indici da utilizzare per le verifiche successive.
- 2.6 Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri/indici di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.